

N. R.G. 10439/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

QUARTA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. Gianluigi Canali, presidente rel.

dott.ssa Angelina Augusta Baldissera giudice

dott. Alessandro Pernigotto, giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 10439 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 e promossa

da

OPPONENTE

contro

RESISTENTE

Le parti concludevano come da verbale di udienza del 27.3.2025.

Fatto e diritto.

L'avv. _____ con istanza di ammissione al passivo dell'1.4.2024, esponeva che la società _____ con contratto del 24.9.2021, integrato con scrittura del 28.7.2023, lo aveva incaricato di predisporre e depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis l.f., una transazione fiscale ex art. 182 ter l.f., di presentare domanda di concordato ex art. 161 l.f. e di assistere la società per le trattative di vendita degli immobili, vendita necessaria per la realizzazione del piano industriale.

Il ricorrente richiamata l'attività svolta a favore della debitrice, chiedeva di essere ammesso al passivo per euro 54.41,20 in prededuzione e per euro 186.830,80 in via privilegiata.

Il giudice delegato, rilevato che il contratto prevedeva che il diritto al compenso del professionista era condizionato all'omologa del concordato e dato atto che anche il concordato preventivo, così come pure gli altri procedimenti introdotti in precedenza, non era andato a buon fine, dichiarava non avverata la condizione e respingeva la domanda.

L'avv. _____ proponeva opposizione allo stato passivo e riproponeva quanto già dedotto avanti al giudice delegato.

La procedura si costituiva in giudizio e, rilevato che la condizione non si era avverata, eccepiva l'inadempimento del professionista e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 27.3.2025, la causa era rimessa al collegio per la decisione.

La liquidazione giudiziale _____ a fronte della pretesa creditoria dell'avv. _____ ha, in primo luogo, eccepito l'insussistenza del credito per mancato avveramento della condizione dedotta in contratto.

Il contratto 24.9.2021 prevede: "i compensi indicati saranno pagati dal Cliente con le seguenti modalità ... saldo all'omologa della procedura".

Il contratto integrativo prevede che il saldo sia pagato "al verificarsi di una delle seguenti tre condizioni: 1) omologa della procedura di risoluzione della crisi tramite accordo di ristrutturazione del debito o concordato preventivo; 2) vendita bonaria del compendio immobiliare di proprietà della società

Dalla lettura degli accordi emerge chiaramente che la parti, mentre con il primo contratto avevano inteso differire il pagamento del professionista dopo l'omologa dell'accordo di ristrutturazione o del concordato preventivo, con il secondo contratto avevano voluto condizionare il diritto al compenso all'omologa dell'accordo di ristrutturazione o del concordato preventivo oppure alla definizione bonaria con i creditori mediante la vendita degli immobili della debitrice.

Nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare

rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale.

Nella fattispecie, oltre al dato letterale, depongono a favore della presenza di una vera e propria condizione sospensiva, nel contratto del 28.7.2023, anche i seguenti elementi.

In primo luogo, va rilevato che le parti hanno modificato il testo del contratto già stipulato in data 24.9.2021, così manifestando l'intenzione di introdurre, in luogo di un termine di esigibilità del credito, una vera e propria condizione sospensiva.

Infatti, se le parti non avessero voluto condizionare il sorgere del diritto al compenso all'avverarsi dei fatti dedotti in condizione, avrebbero mantenuto il testo contrattuale precedente, che, come detto, aveva previsto che il compenso del professionista sarebbe stato pagato dopo l'omologa.

La decisione di modificare il testo contrattuale, prevedendo che il compenso sarebbe stato pagato al verificarsi delle "condizioni" indicate nel mandato professionale, è chiara manifestazione della volontà delle parti di condizionare il diritto al compenso all'omologa dell'accordo di ristrutturazione o del concordato preventivo oppure alla definizione bonaria con i creditori mediante la vendita degli immobili della debitrice.

In secondo luogo, si deve rilevare che la decisione delle parti, di condizionare il pagamento del compenso all'esecuzione del mandato professionale, trova adeguata motivazione nel fatto che, successivamente alla stipula dell'originario contratto, era stato depositata e, poi, rinunciata una domanda di concordato in bianco.

E' evidente che la società debitrice, che nel 2018 aveva anche già depositato una domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti non omologata, subordinando il diritto del professionista al compenso alla realizzazione di un determinato risultato, aveva cercato di fare tutto il possibile per evitare un ulteriore esito infausto della domanda di concordato.

In conclusione, quindi, la qualificazione della clausola contrattuale sopra indicata quale condizione sospensiva appare corretta.

Poiché è pacifico che il risultato dedotto in condizione non si sia avverato, il credito dell'opponente non sussiste.

Per le ragioni esposte, l'opposizione è respinta.

P.Q.M.

Il Tribunale,

respinge l'opposizione;

condanna l'opponente a rifondere alla liquidazione giudiziale

le spese di lite che si liquidano in € 2.552,00 per la fase di studio, in € 1.628,00 per la fase introduttiva e in € 4.253,00 per la fase decisionale, oltre contributo spese forfettario del 15%, iva e cpa di legge.

Così deciso in Brescia il 27.3.2025.

Il presidente
Gianluigi Canali